



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 MONTECCHIO MAGGIORE

Via Archimede nr 38

36075 MONTECCHIO MAGGIORE

TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838

COD. FISC. 81001130244

E-mail: segreteria@direzimontecchio2.it

Sito: www.direzimontecchio2.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Finalità e compiti

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dall'aggiornamento artt. 2.1– art. 5.1 del D.P.R. 235 del 21/11/2007 si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- ✓ Prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- ✓ Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà dell'alunno in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a reciproci principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

Composizione

1. L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto:
 - ✓ Dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza;
 - ✓ Da un Docente prof. Fantò (supplente prof. Fabbris);
 - ✓ Da due genitori, designati dal Consiglio di Istituto sig Gaspari e sig. Cecconato (supplente sig. Danzo).
2. I titolari in caso di assenza o impedimento o conflitto d'interesse sono sostituiti dai supplenti.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica tre anni.
4. La funzione di Segretario Verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

Modalità e criteri di funzionamento generali

- 1.L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- 2.L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- 3.Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- 4.Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5.Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
- 6.Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

- 1.Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la Patria Potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- 2.Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 7 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
- 3.Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera scritta i componenti dell'Organo non oltre 7 giorni dalla presentazione del ricorso.
- 4.Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume accuratamente tutti gli elementi utili, allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- 5.L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- 6.L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

(Del n° 6 del 24/02/2011 del Consiglio di Istituto)